



PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETÀ AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A. E DELLA SUA CONTROLLATA PARCHEGGI PERETOLA S.R.L. E SERVIZI DI CERTIFICAZIONE CORRELATI - ESERCIZI DAL 2012 AL 2020 - CIG N. 37572271CE

ALLEGATO 7)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – Busta n. 1

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto:

per “**Committente**” o “**AdF**” si intende AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A.;

per “**P.P.**” si intende Parcheggio Peretola S.r.l., società controllata al 100% da AdF;

per “**Appalto**” si intende l’incarico oggetto della gara in epigrafe;

per “**Appaltatore**” si intende il soggetto aggiudicatario dell’Appalto;

per “**Servizi**” (al singolare, “**Servizio**”) si intendono i servizi oggetto del presente appalto affidati da AdF all’Appaltatore, meglio specificati all’art. 2;

per “**Contratto**” si intende il contratto, da stipularsi ai sensi dell’art. 18 tra AdF e l’Appaltatore, che disciplina i termini e le condizioni di affidamento dei Servizi.

ARTICOLO 2

OGGETTO

2.1 Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina le condizioni e i termini in base ai quali AdF intende affidare all’Appaltatore l’esecuzione, a perfetta regola d’arte ed in conformità con quanto previsto dall’Allegato A (Capitolato Prestazioni), dei seguenti Servizi da espletarsi a favore di AdF e della sua controllata P.P.:

- (a) attività di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’articolo 165 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In particolare, l’Appaltatore dovrà effettuare:
 - (i) le attività di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 con specifico riguardo alla revisione legale del bilancio d’esercizio di AdF e P.P. e del bilancio consolidato di AdF,

mediante verifica della corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che li disciplinano;

- (ii) la verifica, nel corso di ogni esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale di AdF e di P.P. e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili delle medesime società;
 - (iii) la revisione legale limitata dei conti della relazione semestrale di AdF ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Consob approvato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
- (b) attività di verifica e sottoscrizione dei Modelli 770 Semplificato e Ordinario, Unico ed IRAP (Dichiarazioni Fiscali) a favore di AdF e di P.P.;
 - (c) attività di revisione dei prospetti contabili della rendicontazione regolatoria a favore della sola AdF (verifica e attestazione dei conti separati ex Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche, nonché dalle "Linee Guida" applicative elaborate dall'ENAC).

ARTICOLO 3

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

3.1 L'Appaltatore si impegna ad espletare i Servizi allo stesso affidati nel rispetto delle seguenti indicazioni e modalità:

- (a) l'Appalto deve essere condotto con riferimento alla prassi seguita in Italia per gli incarichi di revisione contabile, nel rispetto delle norme previste dai principi di revisione e nel rispetto delle norme di indipendenza;
- (b) i Servizi oggetto dell'Appalto devono essere resi con standard qualitativi elevati, nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato A (Capitolato Prestazioni) al presente Capitolato Speciale, in modo tale da non recare intralcio alcuno al regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali, delle attività di controllo da parte delle Autorità competenti e delle attività svolte dai vettori e senza arrecare pregiudizio alcuno all'immagine di AdF;
- (c) ai fini dell'espletamento dell'incarico è dato accesso alle scritture contabili di AdF e P.P. e ad ogni altra informazione ritenuta utile per l'esecuzione del lavoro;
- (d) i Servizi devono essere svolti in ottemperanza alle indicazioni che saranno date dalle Direzioni Aziendali di AdF e P.P. in merito all'approfondimento dei controlli da effettuare e/o ad eventuali verifiche delle procedure;
- (d) l'Appaltatore deve rendersi disponibile ad eventuali incontri periodici con il Collegio Sindacale di AdF, finalizzati al reciproco scambio di informazioni sull'attività svolta;
- (e) i criteri di valutazione e di presentazione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico cui fare riferimento nello svolgimento dell'incarico sono i principi contabili nazionali e internazionali, integrate da quelli specifici per il settore delle società quotate sulle borse valori.
- (e) i Servizi devono essere eseguiti dall'Appaltatore con personale sotto la propria organizzazione, direzione e responsabilità;

3.2 L'Appaltatore deve emettere apposita relazione contenente gli esiti del lavoro svolto, con l'indicazione dei controlli, delle procedure seguite e delle criticità emerse. In particolare:

- (a) deve emettere una relazione contenente un giudizio sul bilancio di esercizio, nelle forme previste dai principi di revisione della normativa Consob entro 10 giorni dall'adozione del bilancio da parte del CdA di AdF e P.P.;
- (b) le relazioni dovranno essere sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione contabile e iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 39/2010.

3.3 Al fine dell'ottimizzazione del servizio il Gruppo di Lavoro proposto dall'Appaltatore in sede di gara, deve rimanere immutato per almeno un triennio. Alla fine del triennio, i componenti del Gruppo di Lavoro che eventualmente sostituiranno quelli indicati nell'Offerta dovranno avere requisiti professionali equivalenti a quelli dell'Offerta. I nominativi dei sostituti ed i *curricula* relativi dovranno preventivamente essere comunicati ad AdF.

ARTICOLO 4

INCOMPATIBILITÀ

4.1 L'Appaltatore non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalle norme, al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione. In particolare, non devono sussistere cause di incompatibilità previste agli artt. 2382, 2399, 2409 *quinquies* del Cod. Civ., all'art. 160 del D.Lgs. n. 58/1998 e dal documento n°100 sui "Principi sull'indipendenza del revisore", approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

ARTICOLO 5

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

5.1 Il contraente dovrà provvedere allo svolgimento dell'incarico presso le sedi di AdF e P.P. per acquisire la conoscenza delle caratteristiche organizzative e delle dimensioni operative delle stesse (che potranno in ogni caso essere desunte dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e pubblicato sul sito <http://aeroporto.firenze.it/IT/index.php?percorso=contents&jk=64&curr=42>) al fine dello svolgimento delle verifiche e dell'ottenimento dei riscontri necessari per l'analisi delle procedure amministrativo/contabili.

ARTICOLO 6

CONTROLLO SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEI SERVIZI

6.1 AdF si riserva di eseguire direttamente o di far eseguire da soggetti terzi controlli al solo fine di verificare che i Servizi siano effettuati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 7

DURATA DEL CONTRATTO

7.1 I Servizi oggetto del presente Appalto avranno una durata complessiva di 108 (centootto) mesi dalla data della stipula, fermo restando che tutti i servizi oggetto di appalto dovranno essere svolti con riferimento agli esercizi 2012 – 2020 (compresi)

ARTICOLO 8

TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

8.1 Il trattamento dei dati da parte di AdF e P.P. avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della legge in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti.

8.2 Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge.

8.3 L'Appaltatore e il suo personale devono mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e alle attività svolte dalle Aziende, durante l'espletamento dei Servizi.

8.4 Con l'affidamento del presente appalto, AdF, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designano formalmente l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente l'Appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

8.5 All'Appaltatore, quale Responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

- (a) designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito dei Servizi oggetto del presente Appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Appalto;
- (b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9 lettera a) del D.Lgs. n. 196/2003, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- (c) adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore ai sensi dell'art. 36 dello stesso;
- (d) adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- (e) provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- (f) consegnare alle Aziende, entro la data di inizio dell'appalto, copia del Documento Programmatico sulla sicurezza, di cui all'allegato "B" del D.Lgs. n. 196/2003, nonché successivi annuali aggiornamenti dello stesso entro il 31 marzo di ogni anno;
- (g) consentire ad AdF i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;

(h) restituire, alla scadenza del presente appalto, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto delle Aziende.

8.6 L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma acquisite nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto per tutto il periodo per il quale la legge applicabile fornisce protezione alle informazioni confidenziali e, in ogni caso, per un periodo di almeno 5 anni dalla scadenza del Contratto. In caso di violazione anche parziale da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

8.7 In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartite, AdF ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa Azienda o a terzi.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI – MODALITA' DI PAGAMENTO

9.1 L'importo totale dell'Appalto a base d'asta è pari ad Euro 720.000,00 (settecentoventimila/00), oltre IVA. I costi relativi alla sicurezza sono pari a zero, considerato che i Servizi sono di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi di interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Il corrispettivo del Contratto sarà quello indicato nell'Offerta dichiarata aggiudicataria in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 10 del Disciplinare di gara.

9.2 L'importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi per le spese e gli accessori che, nel corso dell'espletamento dei Servizi, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, l'Appaltatore dovrà sostenere per il corretto adempimento dell'Appalto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i costi per consulenti esterni in materie specialistiche (quali ad esempio quelle informatiche, legali o tributarie), per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.), i servizi di segreteria e di comunicazione, etc.

9.3 L'Appaltatore emetterà fatture trimestrali. I pagamenti avverranno a 90 giorni f.m.d.f.

9.4 Tutti i pagamenti verranno effettuati solo previa produzione da parte dell'Appaltatore di apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato.

9.5 Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l'Appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

9.6 L'Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi oggetto del presente Capitolato la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i." Inoltre, L'Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto al successivo articolo 16.1 lett. b. Inoltre, l'Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo

quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 10

INEADEMPIENZE E PENALITÀ

10.1 In caso di ritardo nell'esecuzione dei Servizi rispetto ai termini di legge o di Capitolato potrà essere applicata dalla Committente una penale in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento).

10.2. Nel caso di gravi ovvero ripetute inadempienze, e comunque qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, AdF avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con tutte le conseguente di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa e salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

10.3 Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, AdF potranno rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

10.4 Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

ARTICOLO 11

CAUZIONE DEFINITIVA

11.1 L'Appaltatore dovrà presentare ad AdF una garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 pari al 10% dell'importo del Contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte nel Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse.

11.2 AdF avrà il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto.

11.3 La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, la quale aggiudicherà l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

11.4 Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto ed AdF avrà diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all'importo originariamente previsto.

11.5 La garanzia prestata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, attestato mediante stati di avanzamento o analogo documento, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito.

11.6 Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di AdF, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette

percentuali dei Servizi eseguiti. L'ammontare residuo, pari al 25% per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

11.7 Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da AdF in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

11.8 Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 cod. civ. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di AdF e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 cod. civ. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, anche per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo originario; in mancanza AdF potrà trattenere l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

11.9 La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

11.10 Fermo restando che la mancata costituzione delle garanzie da parte dell'Appaltatore determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, in caso di violazione totale e/o parziale da parte dell'Appaltatore di anche una sola delle obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, AdF avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ..

11.11 In caso di R.T.I. o Consorzio il deposito cauzionale dovrà essere intestato a tutte le società facenti parte del Raggruppamento/Consorzio.

ARTICOLO 12

DANNI CAUSATI DALL'APPALTATORE

12.1 L'Appaltatore è responsabile della esecuzione a perfetta regola d'arte dei Servizi oggetto del presente appalto e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'Appalto medesimo.

12.2 L'Appaltatore sarà, pertanto, responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare a persone e/o cose di AdF, così come per danni a persone e/o cose eterzi in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione dei Servizi in oggetto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire ad AdF tutti gli eventuali danni derivanti.

12.3 L'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente AdF, a prima richiesta e senza eccezioni da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti di AdF medesima in qualunque sede, da parte di chiunque, in conseguenza diretta/indiretta della violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e/o delle garanzie di cui al Contratto e/o degli obblighi di legge.

12.4 Inoltre l'Appaltatore dovrà rifondere integralmente AdF di ogni importo che quest'ultima dovesse essere chiamata a sostenere anche a titolo sanzionatorio (es. accertamenti, sanzioni, etc) per atti od omissioni imputabili direttamente o indirettamente all'attività dell'Appaltatore.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 L'Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale e/o gratuito il Contratto (ed i diritti da esso derivanti), pena la facoltà di AdF di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., comunicandolo tramite raccomandata a.r., fatto salvo il maggior danno.

ARTICOLO 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

14.1 L'Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale e/o gratuito i crediti derivanti dal Contratto, pena la facoltà di AdF di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo tramite raccomandata a.r., fatto salvo il maggior danno.

ARTICOLO 15

CAUSE DI RECESSO

15.1 AdF si riserva la facoltà di recedere totalmente o parzialmente dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- (a) ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- (b) chiusura anche temporanea e/o parziale dell'Aeroporto di Firenze;
- (c) revoca della Concessione aeroportuale;

15.2 AdF potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata A.R. Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte dell'Appaltatore della relativa comunicazione

ARTICOLO 16

CAUSE DI RISOLUZIONE

16.1 Fatte salve le cause di risoluzione previste in altre parti del presente Capitolato e fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito, AdF si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., in caso di violazione, totale e/o parziale, da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nei seguenti casi:

- (a) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AdF;
- (b) qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa, ai sensi dell'art.3 della Legge n. 136/2010.

16.2 Il Contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- (a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- (b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

- (c) in caso di cancellazione dall'Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 39/2010;
- (d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- (e) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'Appaltatore;
- (f) qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dell'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del Contratto;
- (g) l'Appaltatore ceda o subappalti in violazione dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 il Contratto e o ceda i crediti derivanti da questo.

16.3 AdF avrà altresì la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il Contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- (a) si verifichino gravi e ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore;
- (b) l'esecuzione del servizio non sia stata effettuata con le modalità e nei termini previsti;
- (c) l'Appaltatore non impieghi personale con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti;
- (d) l'Appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell' AdF di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- (e) l'Appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel Contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- (f) l'Appaltatore sospenda l'esecuzione del Contratto per motivi imputabili alla stessa;
- (g) l'Appaltatore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente Appalto;
- (h) durante lo svolgimento dei Servizi emerga che l'Appaltatore svolga attività di consulenza, individualmente o attraverso altre società/studi professionali associati o collegati, per Aziende o Società che hanno cause in corso o situazioni di contenzioso con AdF o P.P..

16.4 Nei suddetti casi AdF sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi prestati fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto AdF potrà procedere:

- (a) all'affidamento del servizio al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all'Appaltatore inadempiente verrà addebitato l'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
- (b) all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.

16.5 Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

16.6 Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 17

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.

17.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, l'Appaltatore si impegna - nello svolgimento del presente Appalto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel Codice Etico di AdF (pubblicato sul sito internet di AdF).

17.2 In caso di violazioni del Codice Etico riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art.1456 del Cod. Civ., il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo mediante lettera raccomandata A.R..

ARTICOLO 18

CONTRATTO

18.1 Con l'Appaltatore verrà stipulato regolare Contratto in una delle forme previste della legge. Le spese per la stipula del Contratto e quelle di registrazione saranno a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 19

COPERTURE ASSICURATIVE

19.1 L'Appaltatore dovrà fornire alla Committente copia della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per errori, negligenze ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico che dovrà avere un massimale adeguato ai rischi derivanti dall'esecuzione del presente Appalto.

ARTICOLO 20

LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

20.1 Il Contratto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana.

20.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto é esclusivamente competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente.

ARTICOLO 21

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

21.1 Validità delle clausole e tolleranza

L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia di AdF ad esercitare i diritti derivanti dal medesimo atto. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

21.2 Allegati

Allegato A: Capitolato Prestazioni

Allegato B: Dichiarazione di accettazione incondizionata

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETÀ AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A. E DELLA SUA CONTROLLATA PARCHEGGI PERETOLA S.R.L. E SERVIZI DI CERTIFICAZIONE CORRELATI - ESERCIZI DAL 2012 AL 2020 - CIG N. 37572271CE

CAPITOLATO PRESTAZIONI

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(Allegato A)

A) OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico oggetto dell'Appalto comporterà l'esecuzione, a perfetta regola d'arte ed in conformità alla disciplina vigente, dei seguenti Servizi da espletarsi a favore di Aeroporto di Firenze S.p.A. ("**AdF**") e della controllata Parcheggio Peretola S.r.l. ("**P.P.**");

- (i) attività di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'articolo 165 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In particolare, l'Appaltatore dovrà effettuare:
 - (iv) le attività di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 con specifico riguardo alla revisione legale del bilancio d'esercizio di AdF e P.P. e del bilancio consolidato di AdF, mediante verifica della corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che li disciplinano;
 - (v) la verifica, nel corso di ogni esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale di AdF e di P.P. e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili delle medesime società;
 - (vi) la revisione legale limitata dei conti della relazione semestrale di AdF ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Consob approvato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
- (j) attività di verifica e sottoscrizione dei Modelli 770 Semplificato e Ordinario, Unico ed IRAP (Dichiarazioni Fiscali) a favore di AdF e di P.P.;
- (k) attività di revisione dei prospetti contabili della rendicontazione regolatoria a favore della sola AdF (verifica e attestazione dei conti separati ex Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche, nonché dalle "Linee Guida" applicative elaborate dall'ENAC).

B) REQUISITI PRESTAZIONALI MINIMI DELL'INCARICO

- (a)(i) **Revisione legale del bilancio d'esercizio di AdF e P.P. e del bilancio consolidato di AdF.**

La revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato dovrà essere effettuata secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione legale dei conti generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentire di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio di AdF e della controllata P.P. e sul bilancio consolidato del gruppo facente capo ad AdF (il "**Gruppo**") ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Ai fini della verifica della valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio di AdF e dell'espressione del giudizio sul bilancio consolidato di Gruppo, l'Appaltatore si avvarrà, come specificato successivamente, delle risultanze delle suddette attività di revisione legale dei bilanci delle società controllate.

L'Appaltatore dovrà inoltre effettuare la verifica del procedimento di consolidamento.

I principi di revisione cui l'Appaltatore dovrà fare riferimento nello svolgimento dell'incarico sono quelli emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e raccomandati dalla Consob, nonché i principi di revisione legale dei conti specificamente raccomandati dalla Consob stessa in altri provvedimenti.

Il lavoro di revisione verrà pianificato e svolto in modo tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato non siano viziati da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio di AdF, di P.P. e, più in generale, del Gruppo.

L'attività di revisione comporterà, tra l'altro, l'esame a campione della documentazione giustificativa dei dati e dell'informativa di bilancio, nonché la valutazione dell'idoneità dei principi contabili applicati, della congruità dei principali valori stimati dagli Amministratori e la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nel loro complesso.

I principali aspetti che verranno tenuti in considerazione nella predisposizione del piano generale di revisione e nella successiva esecuzione sono la conoscenza dell'impresa, la comprensione dei sistemi contabili e di controllo interno della stessa, la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo e l'identificazione delle aree significative per il lavoro di revisione, la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione, nonché il coordinamento, la direzione, la supervisione e il riesame del lavoro.

Le verifiche documentali a campione, nelle aree significative per il lavoro di revisione, verranno determinate tenendo conto delle risultanze dell'esame delle attività di controllo in essere presso le società del Gruppo sui rischi specifici identificati. In particolare, tale esame sarà imperniato sui controlli in essere per mitigare i rischi che possono avere un impatto diretto o indiretto sul bilancio e per assicurare la correttezza e la completezza della rilevazione contabile e della rappresentazione in bilancio degli eventi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.

La revisione legale dei conti svolta in conformità ai principi di revisione è mirata a fornire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi emergessero irregolarità o altri fatti ritenuti censurabili suscettibili di avere un effetto rilevante ai fini del bilancio, l'Appaltatore dovrà avvisare senza indugio, come prescritto dal 2° comma dell'art 155 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob ed il Collegio Sindacale.

L'espletamento dell'incarico presuppone la possibilità di accedere alle scritture contabili delle società del Gruppo e ad ogni altra informazione ritenuta utile per l'esecuzione del lavoro e di poter procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli.

Nel corso dell'espletamento dei servizi di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, l'Appaltatore potrà impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali ad esempio quelle informatiche, legali o tributarie, naturalmente con impegno di riservatezza da parte loro.

I servizi di revisione legale dei conti oggetto della presente Appalto relativamente al bilancio consolidato, al bilancio di esercizio di AdF nonché di revisione legale dei conti limitata della relazione semestrale consolidata al 30 giugno saranno svolte sui bilanci predisposti secondo gli International Financial Reporting Standards approvati dalla Commissione Europea e disciplinati internamente dal decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005.

Al termine dell'attività di revisione, l'Appaltatore dovrà predisporre a favore di AdF una relazione contenente un giudizio sui bilanci esaminati, nelle forme e previste dai principi di revisione della normativa Consob entro 10 giorni dall'adozione dei bilanci da parte di AdF e P.P.

Le relazioni dovranno essere sottoscritte dal responsabile della revisione legale dei conti, che dovrà essere socio o amministratore dell'Appaltatore.

(a)(ii) Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

In conformità a quanto previsto dal 1° comma, dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, l'Appaltatore dovrà effettuare nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, di norma trimestralmente, a meno che particolari circostanze non richiedano verifiche più frequenti.

Tali verifiche periodiche dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla Consob.

L'Appaltatore dovrà conservare, per un periodo di almeno 10 anni dalla data della relazione di revisione, copia dei documenti e delle carte di lavoro relative al lavoro di revisione svolto dall'Appaltatore.

(a) (iii) Revisione legale limitata della relazione semestrale.

L'incarico di revisione legale dei conti limitata della relazione semestrale verrà svolto facendo riferimento al principio di revisione relativo al controllo contabile delle relazioni semestrali delle società quotate, raccomandato dalla Consob.

L'obiettivo della revisione legale limitata della relazione semestrale è quello di fornire al revisore le basi per attestare che non è venuto a conoscenza di significative variazioni e integrazioni che dovrebbero essere apportate alla relazione semestrale stessa per renderla conforme al Regolamento Consob approvato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

La portata del lavoro di revisione legale limitata sarà significativamente inferiore rispetto a quella della revisione legale completa, in quanto non comporta verifiche di validità ed esclude molte procedure solitamente svolte in una revisione legale dei conti.

La revisione limitata riguarderà esclusivamente i dati e le informazioni di natura contabile contenuti nella relazione semestrale.

(b) Sottoscrizione Modelli 770 Semplificato e Ordinario, Unico ed IRAP 2011 (Dichiarazioni Fiscali)

L'Appaltatore dovrà eseguire, quale servizio accessorio e non scindibile da quello di revisione contabile legale dei conti, attività di verifica e sottoscrizione dei Modelli 770 Semplificato, 770 Ordinario, Unico ed IRAP ("Dichiarazioni Fiscali") di AdF e P.P. in conformità alle istruzioni dei modelli delle Dichiarazioni Fiscali approvate dall'Agenzia delle Entrate.

A titolo puramente esemplificativo si riportano le indicazioni del Modello Unico Società di capitali 2011 e del Modello IRAP 2011 secondo cui:

"La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:

- *dal revisore legale dei conti iscritto nel Registro dei Revisori Legali (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);*
- *dal responsabile della revisione legale (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione legale dei conti (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto" il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3 senza compilare il campo firma;*
- *dal collegio sindacale (in tale caso va indicato nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4),*

Il soggetto che effettua il controllo di revisione legale dei conti deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale".

Analogamente le istruzioni alla compilazione del Modello 770 Semplificato 2011 e del Modello 770 Ordinario 2011 prevedono che tali dichiarazioni debbano essere sottoscritte anche dal soggetto che effettua il controllo contabile.

In relazione alla natura del presente servizio non sarà richiesto all'Appaltatore di emettere alcuna relazione.

Il presente servizio si considererà correttamente espletato mediante la verifica delle scritture contabili di AdF e P.P. e la sottoscrizione dei Modelli 770 Semplificato, 770 Ordinario, Unico ed IRAP di AdF e P.P..

(c) Revisione dei prospetti contabili della rendicontazione regolatoria (per la sola AdF)

L'art. 11 *decies* della Legge 248/05 e l'Atto di Indirizzo del Ministero dei Trasporti del 31 dicembre 2006 prevedono l'obbligo di presentazione annuale all'ENAC ed al Ministero dei Trasporti dei dati della rendicontazione analitica/regolatoria ("la rendicontazione") delle società di gestione aeroportuale ("prospetti contabili di rendicontazione"). I dati trasmessi dalle società di gestione aeroportuale devono essere corredati dall'attestazione del revisore contabile.

In ottemperanza alle citate disposizioni normative, AdF intende sottoporre a revisione contabile i Prospetti Contabili della rendicontazione regolatoria, elaborati sulla base di una riconciliazione con i saldi risultanti dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno.

Il processo di definizione della regolazione tariffaria, inerente anche gli aspetti di redazione e presentazione dei dati della contabilità analitica e dell'attività di revisione contabile, ha trovato attuazione nella Delibera CIPE n. 38/2007, come modificata dalla Delibera CIPE n. 51/2008, e nelle "Linee guida" applicative elaborate dall'ENAC ed approvate dai Ministri del Trasporto e dell'Economia con decreto Interministeriale del 10 dicembre 2008. I prospetti contabili relativi ai dati della contabilità analitica/regolatoria da presentare ai fini degli adempimenti di rendicontazione sono contenuti nelle predette Linee Guida approvate dall'ENAC.

La norme precedentemente richiamate convergono sulla necessità di assoggettare i prospetti contabili della rendicontazione analitica/regolatoria ad un'attività di revisione legale finalizzata ad esprimere un giudizio di conformità dei prospetti contabili di rendicontazione ai criteri stabiliti dalla Delibera CIPE - n. 38/2007 - del 15 giugno 2007 e successive modifiche, nonché dalle "Linee Guida" applicative elaborate dall'ENAC. In particolare, lo svolgimento della revisione contabile dei prospetti contabili di rendicontazione comporta la verifica dei criteri esplicitati dalle Linee guida dell'ENAC, sia nel caso di rendicontazione regolatoria che nel caso di rendicontazione analitica.

I principi di revisione cui dovrà farsi riferimento nello svolgimento del presente servizio sono quelli internazionali ed in particolare l'*International Standard on Auditing n. 800 – Special Considerations - Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks ("ISA 800")*.

In accordo con tale principio di riferimento, l'attività comporterà l'esame, a campione, delle evidenze probative a supporto dei dati contenuti nei Prospetti Contabili e lo svolgimento di quelle procedure di verifica ritenute necessarie per esprimere un giudizio di conformità sui prospetti contabili di rendicontazione e sulle note illustrative di corredo nel loro complesso.

Nello svolgimento del nostro lavoro l'Appaltatore dovrà avvalersi anche del lavoro e delle conclusioni già raggiunte nello svolgimento della revisione contabile del bilancio effettuando le attività integrative ritenute necessarie nella fattispecie in considerazione delle finalità dell'incarico conferito.

Si evidenzia che, in accordo con la normativa di riferimento, l'esame comporterà, tra l'altro, l'ottenimento di adeguate e sufficienti evidenze probative in merito a:

- riconciliabilità dei dati di costo e di ricavo, indicati nei prospetti contabili, con le risultanze del bilancio d'esercizio chiuso e approvato dall'Assemblea degli Azionisti;
- esclusione di ogni costo e ricavo relativo alla gestione finanziaria, straordinaria e fiscale ad eccezione dell'IRAP sul costo del lavoro e dell'ICI, separatamente evidenziate;
- continuità dell'impianto contabile rispetto all'esercizio precedente;
- corretta imputazione dei costi e dei ricavi ai servizi regolamentati, non regolamentati ed alle attività escluse, secondo criteri di trasparenza, pertinenza, verificabilità;
- aderenza dell'allocazione dei costi e dei ricavi ai criteri fissati dalla Direttiva e dalle Linee Guida;
- drivers impiegati per l'attribuzione diretta e indiretta dei costi ai vari centri di tariffazione, alle attività non regolamentate ed alle attività escluse;
- trattamento riservato agli oneri sostenuti a titolo di incentivazione e promozione del traffico;
- corrispondenza tra i dati relativi alle immobilizzazioni ed i valori iscritti a libro cespiti, con dichiarazione di esclusione dei beni interamente ammortizzati;
- rispetto dei criteri stabiliti dalle Linee Guida per il calcolo del valore residuo netto delle immobilizzazioni da includere nel Capitale Investito Netto (CIN);
- trattamento contabile riservato ai finanziamenti pubblici pervenuti, sotto qualunque denominazione o natura, alla Società;
- rispetto dei requisiti fissati dalle Linee Guida per l'imputabilità a tariffa dei contributi pubblici concessi a titolo non oneroso;
- trattamento contabile riservato negli ultimi 5 anni agli interventi di manutenzione pluriennale;
- rivalutazioni di legge, se effettuate, e relativo scorporo;
- aliquote di ammortamento applicate nella contabilità regolatoria, di cui alle Linee Guida ed eventuali rettifiche e riconciliazione con le relative appostazioni di bilancio;
- margini lordi conseguiti dal gestore nelle attività non regolamentate (nel caso di ricorso alla deroga prevista dalla Direttiva al par. 1.2., ultimo capoverso);

- separazione contabile adottata con riferimento all'attività di handling ex art. 7 D.Lgs. n. 18/1999 con contestuale verifica di assenza di flussi finanziari tra l'attività di assistenza a terra e le altre attività esercitate dal gestore;
- depurazione delle partite infragruppo, mediante la metodologia del consolidamento integrale, per le attività regolamentate e non regolamentate erogate internamente al sedime da società legate al gestore aeroportuale da relazione di controllo, come definita dall'art. 2359 del codice civile e dai principi contabili internazionali.

Al termine dell'attività di revisione l'Appaltatore dovrà predisporre a favore di AdF una relazione nella quale esprimerà il proprio giudizio sulla conformità dei prospetti contabili di rendicontazione al 31 dicembre di ogni anno, in tutti gli aspetti significativi, ai criteri previsti dalla Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche ed alle Linee Guida applicative elaborate dall' ENAC.

Le relazioni dovranno essere sottoscritte dal responsabile della revisione legale dei conti, che dovrà essere socio o amministratore dell'Appaltatore.

-- --

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETÀ AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A. E DELLA SUA CONTROLLATA PARCHEGGI PERETOLA S.R.L. E SERVIZI DI CERTIFICAZIONE CORRELATI - ESERCIZI DAL 2012 AL 2020 - CIG N. 37572271CE

DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(Allegato B)

Il sottoscritto.....

nato a.....(prov.....)

il.....

residente a.....(prov.....)

documento di riconoscimento tipo.....n.....

Legale Rappresentante della.....

con sede legale in.....

DICHIARA:

- a) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei vincoli ambientali, dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari e di ogni aspetto dei problemi che possono aver influito sulla determinazione del ribasso offerto, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato l’oggetto dell’appalto realizzabile;
- b) di aver valutato gli oneri connessi al fatto che l’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto potrà avvenire anche in orario notturno;

- c)** di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del Capitolato Speciale di Appalto e dei documenti ad esso allegati e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dei servizi; di essere in condizione di operare con idoneo personale, mezzi e attrezzature necessari per la perfetta esecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del presente appalto;
- d)** di aver preso visione di tutti i documenti che regolano l'appalto e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara compreso il Capitolato Speciale d'Appalto;
- e)** di aver effettuato la verifica della disponibilità dei materiali e delle competenze professionali per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto;
- f)** di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli oneri e obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività oggetto del presente appalto (come previsto dalle norme vigenti);
- g)** che in caso di aggiudicazione disporrà di personale e mezzi adeguati per far fronte a più richieste di intervento anche contemporanee, senza che ciò costituisca impedimento o rallentamento per il proseguimento delle attività oggetto del presente appalto;
- h)** di considerare remunerativo il ribasso offerto.

Resta pertanto espressamente accettato che l'appalto si intenderà assunto dall'Impresa offerente, in caso di aggiudicazione, a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'aumento dei costi per qualsivoglia motivo, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo il caso di forza maggiore.

Firenze, li

FIRMA LEGGIBILE dell'Offerente